



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA DI PROVENIENZA AQP FORNITA AD USO INDUSTRIALE

Contratto N° _____ del _____ Codice Cliente _____

Ditta intestataria _____

Reg. delle Imprese di _____ REA _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____

Domicilio fiscale (Via, Civico, Comune, Cap, Prov.) _____

_____ Telefono _____

Sottoscrittore: _____ con qualifica di _____

nato a _____ il _____

Impegnativo Contrattuale _____ mc / anno _____

Fonti idriche alternative SI NO

Ubicazione impianto Idrico (Via, Civico, Comune, Cap, Prov) _____

RECAPITO FATTURA

Nominativo _____

Indirizzo (Via, Civico, Comune, Cap., Prov.) _____

Telefono _____ PEC _____

Cauzione versamento n° _____ del _____ di Euro _____

ALLEGATO: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Consorzio ASI - Brindisi

Il Cliente

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1 Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è la somministrazione idrica di acqua ad esclusivo utilizzo industriale. L'acqua fornita dal Consorzio proviene dall'acquedotto pugliese e viene somministrata attraverso le reti consortili ad esclusivo uso industriale e per i servizi igienici. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti nel presente contratto, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di violazione di tali divieti, l'Ente, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi del successivo art. 12 del contratto.

Art. 2 Norme regolanti la fornitura. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali.

Art. 3 Durata del contratto - Recesso. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione. Esso ha durata di due anni a partire dal 1° gennaio successivo alla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile di biennio in biennio, salvo recesso di una delle parti, da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A/R. I contratti provvisori non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili tacitamente. In caso di recesso, l'Ente provvede entro trenta giorni dalla comunicazione, al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del contatore. Il cliente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto.

Art. 4 Condizioni per la fornitura. La somministrazione è subordinata: a) al versamento delle spese di istruttoria per allacciamento; b) all'ottenimento e alla permanenza dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti; c) al versamento di quanto dovuto per eventuali opere di derivazione; d) all'esecuzione di eventuali opere necessarie da parte del cliente. L'Ente ha la facoltà di allacciare più clienti con una stessa derivazione mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura.

Art. 5 Spese di istruttoria per allacciamento. All'atto della presentazione della domanda per ottenere la somministrazione, il cliente è tenuto al pagamento degli oneri per spese di istruttoria, pari a € 50,00 oltre IVA.

Art. 6 Impianti interni. Le opere necessarie per la collocazione degli impianti interni di acquedotto sono eseguite a cura e spese del cliente. Il cliente è tenuto al controllo dei suoi impianti interni ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare tempestivamente cause di dispersione. L'Ente si riserva di verificare gli aspetti tecnici degli impianti interni prima che siano posti in esercizio; il cliente resta sempre e comunque responsabile della realizzazione degli impianti interni secondo la buona regola dell'arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche di esecuzione. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, il cliente deve darne preventiva comunicazione all'Ente, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, l'Ente potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del cliente. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, l'Ente può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti. È espressamente vietata l'installazione di pompe o autoclavi prive di sconnessione idraulica (serbatoio con galleggiante) dalla rete di adduzione consortile.

Art. 7 Apparecchi di misura e controllo. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, sono forniti ed installati esclusivamente dall'Ente, restando di proprietà dello stesso. Per gli impianti esistenti, il cliente, ove ricorrano gli estremi, ha l'obbligo di predisporre quanto necessario per l'ubicazione del punto di alimentazione idrica all'esterno del perimetro dell'insediamento. L'Ente ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, dandone preavviso al cliente. Il cliente è depositario del misuratore e pertanto resta responsabile della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di

manutenzione. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che dovessero avvenire per danneggiamento, dolo o incuria, ad eccezione dei danni imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. Gli apparecchi di misura potranno essere verificati e letti in ogni momento. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, ed alla risoluzione del contratto. In questi casi l'Ente provvederà alla determinazione del consumo in base a quello rilevato nello stesso periodo dei tre anni precedenti e, ove non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'importo da addebitare al cliente sulla base dei suddetti volumi, in caso di manomissione, sarà incrementato del doppio a titolo di penale. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico dell'Ente, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali le riparazioni saranno poste a carico del cliente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Ente, ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. Il cliente può chiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici incaricati dall'Ente;. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del +/- 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dall'Ente. Nel caso in cui l'Ente, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al cliente, in luogo di quelli registrati in mc dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore. In caso di cessazione di rapporto contrattuale, l'Ente provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. Sono a carico del cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature sull'impianto interno; egli è responsabile della loro conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di guasti al misuratore il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ente affinché possa accertarne le cause e provvedere conseguentemente.

Art. 8 Corrispettivi e rilevazione dei consumi. Il corrispettivo del servizio di erogazione dell'acqua è commisurato al consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota fissa in relazione all'impegnativo contrattuale. Sono altresì fissate dall'Ente, secondo apposite tariffe, le spese per gli interventi la cui esecuzione sia richiesta dal cliente, quali: allacciamento, derivazione idrica, spostamento contatore e allacciamenti, allacciamento per somministrazioni facoltative, ovvero sia dovuta a titolo sanzionatorio per inadempienza del cliente e comunque per cause non ascrivibili all'Ente, rimozione e posa del misuratore, chiusura e apertura della presa stradale.

Art. 9 Prezzi e tariffe. Il prezzo unitario dell'acqua fornita è stabilito dall'Ente sulla base dei propri costi di gestione di rete e del prezzo di approvvigionamento. L'Ente si riserva di applicare gli adeguamenti tariffari anche con decorrenza retroattiva in relazione alla sopravvenuta variazione dei prezzi di fornitura. La quota fissa, in relazione all'impegnativo contrattuale, deve essere in ogni caso pagata dal cliente anticipatamente entro i primi sessanta giorni dell'anno. L'Ente effettua il conguaglio una volta l'anno, addebitando al cliente la differenza tra l'effettivo consumo e quello contrattuale, calcolato su base trimestrale, rispetto alla quota parte di impegnativo. L'Ente si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, solo al fine del miglioramento del servizio. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. In caso di ritardo del pagamento, al cliente saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti, addebitati sulla fattura successiva. Al cliente verranno addebitate anche le ulteriori spese di sospensione e riattivazione del servizio. L'Ente, decorsi i termini indicati in fattura, procederà al recupero del credito addebitando le spese ulteriori al cliente che sarà comunque preventivamente informato della morosità e della data di sospensione del servizio.

Art. 10 Mancati pagamenti. Qualora non risultino pagate due fatture l'Ente provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto, con preavviso al cliente di almeno quindici

giorni. L'Ente addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora come indicati al precedente art. 9, nonché il corrispettivo di € 103,29 a titolo di penale. L'Ente provvede al ripristino della fornitura sospesa entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà dell'Ente porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo al cliente. Per tutti i precedenti casi l'Ente darà preavviso di gg. 15 mediante raccomandata A/R. Si procederà alla chiusura della presa stradale anche nel caso in cui detta raccomandata di preavviso sia rifiutata ovvero restituita al mittente per trascorsa giacenza.

Art. 11 Sospensione della somministrazione. L'Ente procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12; b) anomalo funzionamento della rete interna con o senza immissione di acqua da altre fonti; c) qualora non risultino pagate n. 2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art 12; d) subentro nell'utilizzo della somministrazione, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente; e) fallimento del cliente.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa. L'Ente dichiara, con preavviso di 30 giorni al cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del cliente, per subentro non comunicato, o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. Il contratto potrà essere risolto inoltre per: a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b) distruzione dell'immobile; c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; d) sub-fornitura del servizio; e) accertata manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del contratto il cliente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolte, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 13 Decesso del cliente. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Ente di tutte le somme dovute dal cliente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare l'Ente mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora l'Ente venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione.

Art. 14 Fallimento del cliente. In caso di fallimento del cliente, la somministrazione rimane sospesa, comunque l'Ente ne venga a conoscenza. Il Curatore, , potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 15 Subentro di utenza. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti per il recesso. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Ente provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. L'Ente inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 103,29 per la mancata comunicazione del subentro. In caso di subentro non comunicato e/o non autorizzato, si procede all'immediata sospensione della fornitura. Tutte le spese per consumi non autorizzati gravano sull'utilizzatore abusivo della fornitura.

Art. 16 Modifica dell'impegnativo contrattuale. In caso di richiesta di modifica dell'impegnativo contrattuale annuale per la somministrazione, da inoltrare entro il 31 Ottobre e con vigenza a partire dall'inizio dell'anno successivo, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. L'Ente

contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. L'Ente provvederà ad addebitare, con l'emissione della prima fattura relativa al nuovo contratto, i consumi riferiti al contratto precedentemente in essere, e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati oltre ad adeguare la cauzione in base agli impegni contrattuali.

Art. 17 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dirette al cliente verranno effettuate al domicilio fiscale o al recapito indicato se differente. Il cliente è obbligato a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Ente che ne attesterà il ricevimento.

Art. 18 Foro competente. Il foro competente per le controversie inerenti il rapporto di somministrazione è quello di Brindisi.

Art. 19 Consenso al trattamento dei dati personali. Al fine di rendere possibile per l'Ente l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esercizio dei servizi resi al cliente, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati effettuati dall'Ente e dai soggetti da questa espressamente designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della L. n. 675/1996, in conformità ed entro i limiti specificati nella informativa di cui all'art. 10 della medesima Legge. Il sottoscritto dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui agli art. 22 e segg. L. n. 675/1996, ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei servizi richiesti.

Il Cliente

Il Consorzio A. S. I. di Brindisi

Approvazione in forma specifica. Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le condizioni di fornitura suesposte ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 1342 e 1469bis Cod. Civ. le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 2 Norme regolanti la fornitura; Art. 3 Durata del contratto - Recesso; Art. 4 Condizioni per la fornitura; Art. 5 Spese di istruttoria per allacciamento e cauzione; Art. 6 Impianti interni; Art. 7 Apparecchi di misura e controllo; Art. 9 Prezzi e tariffe; Art. 10 Mancati pagamenti; Art. 11 Sospensione della somministrazione; Art. 12 Clausola risolutiva espressa; Art. 13 Decesso del cliente; Art. 14 Fallimento del cliente; Art. 15 Subentro di utenza; Art. 16 Trasformazione d'uso e modifica del modulo contrattuale; Art. 17 Comunicazioni; Art. 18 Foro competente.

Il Cliente